

**OGGETTO: P.2603 - Ampliamento Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa - Contratto n. 3.424 di repertorio e n. 1.935 di raccolta del 17.02.2017**

**Operatore economico S.C.S. Società Cooperativa**

**Importo di euro 85.000,00 di cui euro 2.550,00 per oneri di sicurezza.  
CIG 01684755F6 - CUP B34J06000010008**

**Spett.le**

**Spartacus S.r.l.**

(RTI Spartacus S.r.l./I.C.A.M. Fratelli Parodi S.r.l.)

PEC: [spartacusrl@legalmail.it](mailto:spartacusrl@legalmail.it)

**RICHIAMATI** i decreti n. 252 dell'11.03.2011, n. 354 dell'11.04.2011, n. 406 del 20.04.2011, n. 677 del 01.07.2011, n. 1059 del 06.10.2011, n. 1072 del 13.10.2011, n. 1523 del 30.12.2011, n. 515 del 30.04.2012 e n. 1424 del 31.12.2012 con i quali il Dott. Ing. Marco Vaccari è stato nominato RUP del Progetto n. 2603 - Ampliamento Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa - subentrando di fatto in tale ruolo al Dott. Ing. Andrea Pieracci;

**RICHIAMATO** il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 4570/2009 stipulato tra l'allora Autorità Portuale di Genova e il R.T.I. Coopsette Società Cooperativa/Impresa Costruzioni Appalti Marittimi I.C.A.M. Fratelli Parodi S.r.l. con il quale è stato appaltato il progetto P.2603;

**RICHIAMATO** il contratto di subentro repertoriato in Atti pubblici al n. 3.424 e n. 1935 di raccolta del 17.02.2017 stipulato tra l'allora Autorità Portuale di Genova e il R.T.I. Spartacus S.r.l./I.C.A.M. Fratelli Parodi S.r.l.;

**VISTA** la nota dell'Operatore Economico Spartacus S.r.l. - Rif. Prot. 009/2022 - P.2603 del 31.03.2022 - assunta a protocollo centrale dell'Ente al n. 10998 del 01.04.2022, con la quale è stata richiesta autorizzazione al subappalto per l'importo di euro 85.000,00, di cui euro 2.550,00 per oneri di sicurezza, in capo all'operatore economico S.C.S. Società Cooperativa con sede in Trambileno - Località Sega, 38068 Trento (TN), C.F. e P. IVA 01248360222, afferente alle attività di "realizzazione delle fondazioni speciali per blocchi bitte" ricadenti nella categoria OG21;



**RICHIAMATO** l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto il contratto, seppur stipulato successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), ovvero 20.04.2016, è stato stipulato secondo la previgente normativa ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l'istituto del subappalto soggiace a tali condizioni;

**RILEVATO** che, per quanto già normato dal codice previgente e per quanto di pertinenza con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 le lavorazioni possono essere subappaltate, alle seguenti condizioni:

ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a), b), c) e d):

- 1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 83 D.lgs. 50/2016);
- 3) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti degli stessi ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 4) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

ed inoltre:

- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che il subappaltatore presenti la dichiarazione di cui all'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016;
- 7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** della comunicazione del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Dott. Ing. Caterina Vincenzi del 01.04.2022, con cui concede, per



quanto di competenza, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

**ACCERTATO** che l'Operatore Economico, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, come detto, ha richiamato tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore;

**CONSIDERATO** che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

**DATO ATTO** che, alla luce di quanto sopra rilevato, tale affidamento in subappalto può essere autorizzato con le condizioni, le prescrizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs. 163/06 e n. 50/2016;

**RITENUTO** pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e 50/2016 per quanto di pertinenza;

**RILEVATO**, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha prontamente posto in essere le attività di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, di quanto previsto, quali requisiti specifici per la fattispecie in diretta trattazione, al comma 4 lettere a), b), c) e d) e al comma 18, dell'art. 105, sempre del detto codice;

**CONSIDERATO** che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nulla osta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

**CONSIDERATO** che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;



**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto e delle attività accessorie;

**CONSIDERATO** che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

**CONSIDERATO** che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui venissero meno i requisiti *ex lege* sopra detti;

**CONSIDERATO** che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

### **RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, risolutivamente condizionato alla presentazione del protocollo di legalità nonché all'esito positivo di parte delle verifiche di legge di cui in premessa, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, per quanto di pertinenza, nonché al D.Lgs n. 50/2016, in capo all'Operatore Economico S.C.S. Società Cooperativa – C.F. e P. IVA 01248360222 per l'esecuzione di “realizzazione delle fondazioni speciali per blocchi bitte” per un importo di euro 85.000,00 di cui euro 2.550,00 per oneri di sicurezza, ricadenti nella categoria OS21.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott. Ing. Marco Vaccari)

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 21/04/2022.0013484.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCO VACCARI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

